

ACC 10000/146/106

L.S.C /421 (P)

COLLECTIVE AGREEMENT - NAPOLI

Apr. - May 1945

Roma, 2 maggio 1945

VERBALE DI ACCORDO

In Roma il 2 maggio 1945, le sottoindicate Aziende, riunite presso l'Ufficio Interbancario, concordano con il Sindacato Provinciale dei Bancari di Napoli nelle persone dei Signori Enzo Di Leva, Segretario del Sindacato stesso e Ugo Iorio consulente, assistiti dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito nelle persone dei Signori Donato Belinci, segretario, Bruno Oggiano vice-segretario, Giuseppe Pratesi e Luciano Tamburrano componenti del Comitato Direttivo, la concessione per le piazze e nelle misure sottoindicate, di un "concorso spese" al lordo della imposta di R.M. con decorrenza 20 febbraio 1945 e con l'intesa che, a richiesta di una delle parti, potrà effettuarsi il riesame di quanto convenuto:

Aversa	£.	450=	£.	150=	£.	250=
Castellammare di Stabia	"	1.500=	"	1.200=	"	800=
Trattamaggiore	"	550=	"	550=	"	250=
Giugliano	"	450=	"	150=	"	250=
Nocera Inferiore	"	1.300=	"	1.000=	"	600=
Pantecagnano	"	550=	"	550=	"	250=
Portici	"	1.300=	"	1.000=	"	600=
Sorrento	"	450=	"	150=	"	250=
Torre Annunziata	"	1.000=	"	1.000=	"	500=
Torre del Greco	"	1.000=	"	1.000=	"	500=

Banca Commerciale Italiana
Banca d'America e d'Italia
Banca Nazionale del Lavoro
Banco di Roma
Credito Italiano

Sindacato Provinciale dei Bancari di Napoli
Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito

Il presente accordo riguarda circa N°. 150 dipendenti.

dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito nelle perso-
ne dei Signori Donato Belinci, segretario, Bruno Oggiano vice-segretario,
Giuseppe Pratesi e Luciano Tamburrano componenti del Comitato Diret-
tivo, la concessione per le piazze e nelle misure sottoindicate, di
un " concorso spese " al lordo della imposta di R.M. con decorrenza
20 febbraio 1945 e con l'intesa che, a richiesta di una delle parti,
potrà effettuarsi il riesame di quanto convenuto:

Aversa	£.	450=	£.	150=	£.	250=
Castellammare di Stabia	"	1.500=	"	1.200=	"	800=
Prattamaggiore	"	550=	"	550=	"	250=
Giugliano	"	450=	"	150=	"	250=
Nocera Inferiore	"	1.300=	"	1.000=	"	600=
Pontecagnano	"	550=	"	550=	"	250=
Portici	"	1.300=	"	1.000=	"	600=
Sorrento	"	450=	"	150=	"	250=
Torre Annunziata	"	1.000=	"	1.000=	"	500=
Torre del Greco	"		"		"	

Banca Commerciale Italiana
Banca d'America e d'Italia
Banca Nazionale del Lavoro
Banco di Roma
Credito Italiano

Sindacato Provinciale dei Bancari di Napoli
Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito

Il presente accordo riguarda circa No. 150 dipendenti.

COPIA UFFICIALE

L'anno 1945 il giorno 26 presso la sede della Associazione Generale dei Commercialisti e rappresentanti della provincia di Napoli in Via Guglielmo S. Felice n. 33 si sono riuniti:

a) i rappresentanti dell'Associazione Commercialisti ed Usucrocenti Pubblici Esercizi di Napoli i sigg. Pace Vincenzo, Auricemma Mario e "ele France sco presidenti di Categoria assistiti dal sig. Bruno Derner presidente dell'Associazione stessa.

b) i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Napoli sigg. Leonardis Alberto, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Napoli, Bassano Nicola dell'Esecutivo della Camera Confederale del Lavoro, Matera Mario, Moretti Giovanni D'Avanzo Salvatore Dariani e Antonio e Lipari Francesco del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa.

Le parti si sono accordati di corrispondere ai dipendenti dei Pubblici Esercizi una indennità straordinaria di contingenza in riferimento all'aumento del costo della vita e cio fin quando non si sarà di comune accordo, provveduto ad una conveniente sistemazione contrattuale della categoria dei predetti lavoratori.

Per tanto si è stabilito quanto segue:

Art. 1° A tutti i dipendenti dei Pubblici Esercizi (impiegati ed operai) i quali vengono retribuiti, in tutto od in parte, con uno stipendio o salario fisso, è concesso a partire dall'1° febbraio 1945 la seguente indennità straordinaria di contingenza:

Personale impiegatizio

- a) Uomini o donne capifamiglia
- b) donne non capifamiglia
- c) ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni

L. 75 al giorno
pari a L. 27.250 mensili
L. 30 al giorno
pari a L. I. 500 mensili
L. 35 al giorno
pari a L. I. 050 mensili

Personale non impiegatizio

- a) uomini e donne capifamiglia
- b) donne non capifamiglia
- c) ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni

L. 90 al giorno
" 60 " "
" 42 " "

Le suddette indennità vengono corrisposte nella misura di 30 giorni per ogni mese al personale impiegatizio, e per le giornate di effettivo lavoro prestate al personale non impiegatizio e so, o corrisposte fino alla eventuale integrazione dei minimi di cui all'articolo 2°

Art. 2° Le indennità di cui all'articolo precedente non competono a quei dipendenti che al 1° febbraio 1945, con la paga di fatto comprensive di tutti i complementi della retribuzione ed entrate a carattere continuativo, escluse le corrispondenti in natura, raggiungono i seguenti introiti lordi:

b) i rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Napoli sigg. Leonardi Alberto, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Napoli, Bassano Nicola dell'Esecutivo della Camera Confederale del Lavoro, Metera Mario, Meretti Giovanni, D'Avanzo Salvatore Damiano e Antonio e Lipari Francesco del sindacato lavoratori albergo e mensa.

Le parti si sono accordati di corrispondere ai dipendenti dei Pubblici Esercizi una indennità straordinaria di contingenza in riferimento all'aumento del costo della vita e ciò fin quando non si sarà di comune accordo, provveduto ad una conveniente sistemazione contrattuale della categoria dei predetti lavoratori.

Per tanto si è stabilito quanto segue:

Art. 1° A tutti i dipendenti dei Pubblici Esercizi (impiegati ed operai) i quali vengono retribuiti, in tutto od in parte, con uno stipendio a salario fisso, è concesso a partire dall'1° febbraio 1945 la seguente indennità straordinaria di contingenza:

Personale impiegatizio

- a) Uomini o donne capifamiglia
- b) donne non capifamiglia
- c) ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni

L. 75 al giorno
pari a L. 2.250 mensili
L. 50 al giorno
pari a L. 1.500 mensili
L. 35 al giorno
pari a L. 1.050 mensili

Personale non impiegatizio

- a) uomini o donne capifamiglia
- b) donne non capifamiglia
- c) ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni

L. 90 al giorno
" 60 " "
" 42 " "

Le suddette indennità vengono corrisposte nella misura di 30 giorni per ogni mese al personale impiegatizio, e per le giornate di effettivo lavoro prestate al personale non impiegatizio e se, o corrisposte fino alla eventuale integrazione del minimo di cui all'articolo 22

Art. 2) Le indennità di cui all'articolo precedente non competono a quei dipendenti che al 10 febbraio 1945, con la paga di fatto comprensiva di tutti i complementi della retribuzione ed entrate e esattiere continuative, escludere le corrispondenti in natura, raggiungono i seguenti introiti lordi:

920

BEST COPY POSSIBLE

per il personale non impiegatizio.

per gli impiegati di seconda e terza categoria

00 per gli impiegati di prima categoria.

massimi sono convenzionali e si intendono indicati

come da stabilire i limiti per l'esclusione di diritto alla laurea

straordinaria di cui all'art. 1 e non si potrà ad essi in seguito, per rif-

mento per qualsiasi altra finalità

Art. 3) ai dipendenti dei pubblici esercizi ai quali, ai sensi dell'art. 1

si compete la indennità straordinaria di contingenza, viene invece corrispo-

sta indennità di caro-paese e caro-pasta, nella seguente misura:

a) L. 500 mensili per il personale impiegatizio

b) L. 20 per ogni giornata di lavoro prestata per il personale non impieg-

ato.

Art. 4.) Per i baristi e per il personale comunque addetto nei bar, al sen-

sio di banco al pubblico ed ai camerieri di caffè e bar, in luogo di tres-

tesimo di cui agli articoli precedenti, viene corrisposta una indennità a

titolo di caro-paese e caro-pasta di L. 500 per ogni giornata di lavoro preste-

ta sempre che non raggiungano il massimo di L. 6.500 mensili, come sopra stabi-

to.

Tale indennità, per i regandi inferiori ai 15 anni è ridotta ad un qua-

l'importo addetto permanentemente al servizio di caffetteria interi

e che non ha contatto col pubblico compete l'indennità straordinaria di conti-

genza di cui agli articoli precedenti

Art. 5) Per il personale svolgente in genere nei ristoranti, trattorie, c-

tarie con cucina, pasticceria ecc., in luogo del trattamento di cui agli arti-

coli precedenti viene corrisposta una indennità di lire 35 (trentacinque)

e titolo di caro-paese e caro-pasta, per ogni giornata di lavoro prestato, se-

pre che non raggiungano le L. 6.500 mensili, come sopra stabilito.

Art. 6) La indennità di presenza e di bombardamento e la indennità di curvita-

di cui al regolamento approvato con D.M. 1. 1. 1944 n. 303, saranno concesse

te come retribuzione uniformemente agli effetti delle ferie e del trattamento

quiescenza. L'indennità fissata dal presente decreto sarà tenuta distinta a

retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rap-

porto di lavoro, e non è soggetta a trattenute o contributi di carattere soci-

le ed assicurativo.

Art. 7) Per i lavoratori licenziati successivamente all'11 febbraio 1943 la

anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distin-

ta in due periodi, e precisamente:

a) per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1943, la indennità sarà corrispu-

ta alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1943 e cioè con la esclusio-

ne degli effetti non formati parte della retribuzione stessa, quale la in-

dennità di presenza ed bombardamento e di curvita di cui si menzionerà deore

to L. n. 2.11.1944

Art. 8) Fino a quando non saranno in virtù di ulteriori provvidenze legisla-

tive, concessi sussidi per malattie inerenti all'improvvisazione legislativa

di cui al presente accordo, gli esercenti corrisponderanno ai lavoratori, la

quale malattia superi i sei giorni e fino ad un massimo di sessanta giorni un

a) L. 500 mensili per il personale impiegatizio
b) L. 20 per ogni giornata di lavoro prestata per il personale non impiegatizio.

Art. 4.) Per i baristi e per il personale comunque addetto nei bar, al servizio di banco al pubblico ed al camerieri di caffè e bar, in luogo di trattamento di cui agli articoli precedenti, viene corrisposta una indennità a titolo di caro-pasto e caro-pasta di L. 500 per ogni giornata di lavoro prestata sempre che non raggiungano il massimo di L. 6.500 mensili, come sopra stabilito.

Tale indennità, per i ranghi inferiori al 18 anni è ridotta ad un quarto. Al personale addetto permanentemente al servizio di caffetteria internazionalistica e che non ha contatto col pubblico compete l'indennità straordinaria di contingenza di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.) Per il personale tavolo-giornale in genere dei ristoranti, trattorie, e terie con cucina, pasticceria ecc., in luogo del trattamento di cui agli articoli precedenti viene corrisposta una indennità di lire 99 (trentacinque) a titolo di caro-pasto e caro-pasta, per ogni giornata di lavoro prestato, sempre che non raggiungano le L. 6.500 mensili, come sopra stabilito.

Art. 6.) La indennità di presenza e di bonardamento e la indennità di carovita di cui al menzionato decreto del L. 2. nov. 1944 n° 303, saranno concesso come retribuzione unica e permanente agli effetti delle ferie e del trattamento quiescente. L'indennità fissata dal presente accordo sarà tenuta distinta a retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, e non è soggetta a trattamento o contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Art. 7.) Per i lavoratori licenziati successivamente all'11 febbraio 1945 la anzianità di servizio negli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi, e precisamente:

a) per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1943, la indennità sarà corrisposta alla retribuzione in atto al 31 dicembre 1944 e cioè con la esclusione degli effetti non formanti parte della retribuzione stessa, quale la indennità di presenza ed bombardamento e di carovita di cui si menzionò decreto L. 2. nov. 1944

Art. 8.) Fino a quando non saranno in virtù di ulteriori provvidenze legislative i concessi sussidi per malattie inerenti all'improvvisa legislative di cui al presente accordo, gli esseri corrispondenti ai lavoratori, la cui malattia supera i sei giorni e fino ad un massimo di sessanta giorni un sussidio aggiuntivo pari al 50% dell'indennità giornaliera che viene concessa in base al presente accordo.

Art. 9.) In linea di massima, e per quanto non in contrasto col presente accordo, le modalità di applicazione generale dello stesso saranno quelle di cui al sindacato D.L. 2. nov. 1944 n° 303 istitutivo delle indennità di carovita, specificandosi che la data indicata all'art. 5 del decreto stesso deve intendersi, al fine del presente accordo, quella del 1° gennaio 1945.

./.

Art. 10) Le indennità di cui si presunte eccedono, nonché i massimi stabiliti all'art. 2 s'intendono ridotti del:

- a) 10% per i comuni della provincia con popolazione superiore ai 40 mila abitanti,
- b) 15% per i comuni della provincia con popolazione dai 25 mila ai 40 mila abitanti
- c) 20% per i comuni della provincia con popolazione superiore ai 25 mila abitanti

Art. 11) La indennità straordinaria giornaliera di cui al presente articolo potrà essere in tutto od in parte corrisposta anche in natura, previa accordo fra le parti.

7. te D'Avanzo Salvatore, Leonardi Alberto, Deiano Antonio, Sassano Nicola, Matera Mario, Moretti Giovanni, Lipari Francesco, Pace Vincenzo, Ariemma Mario, Oggeri Bruno, Miele Francesco

Translation Latorrac

Commerce
/cf
2 *[Signature]*

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

14 April 1945

SUBJECT: Wage agreements

TO : Mr. W.H. Braine
Director, Labour Sub-Commission
R O M E

Attached herewith is a copy of the wage agreements sent to us by the Confederal Labour Chamber of Naples and concerning the following categories of workers:

- 1) Industry
- 2) ~~Commerce~~
- 3) ~~Public Services~~

Kind regards

signed
LIZZADRI - GRANDI

917

1a) A tutti i dipendenti delle aziende commerciali viene concessa, a partire dall'11 febbraio 1945 una indennità straordinaria giornaliera di cui alla tabella che segue:

Non sarà corrisposta tale indennità a chi non ha diritto a tale indennità di cui alla tabella che segue. Non sarà corrisposta tale indennità a chi non ha diritto a tale indennità di cui alla tabella che segue. Non sarà corrisposta tale indennità a chi non ha diritto a tale indennità di cui alla tabella che segue.

a) .0500 (seimillesimocinquantesimo) per gli impiegati di personale con mansioni non impiegatizie.

b) .0800 (ottomillesimocinquantesimo) per gli impiegati d'ordine, commessi ecc.

c) .1500 (millesimocinquantesimo) per gli impiegati di concettuali retribuito ecc.

INDENNITÀ PER IL CARICO DI FAMIGLIA

a) Uomini e donne capifamiglia .75 al giorno per trenta giorni

b) donne non capifamiglia .50 al giorno per trent giorni

c) Ragazzi e ragazze al di sopra dei 16 anni .35 al giorno per trenta giorni

d) Carico pane e carico pasta per coloro che sono esclusi dall'indennità, corrisposti .500 mensili.

INDENNITÀ PER IL CARICO DI FAMIGLIA

a) Uomini e donne capifamiglia .30 al giorno

b) Donne non capifamiglia .25 al giorno

c) Ragazzi e ragazze inferiori ai 16 anni .4 al giorno

d) Carico pane e carico pasta per coloro che sono esclusi dall'indennità, corrisposti .30 al giorno

Tutte le cifre si intendono per effettive giornate di lavoro.

La indennità di cui alla tabella e tabella, nonché i massimi come sopra indicati per le espressioni delle sole indennità di carico e corrisposti saranno decurtati:

del 10% per i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, del 15% per i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, del 20% per i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

La indennità di carico e corrisposti saranno decurtati e le indennità di carico e corrisposti saranno decurtati.

Le cifre mensili:

- In numero di persone le seguenti cifre mensili:
- a) .0000 (seimilaquattrocento) se trattasi di personale con mansioni non impiegatizie.
- b) .0000 (ottomilaquattrocento) per gli impiegati d'ordine, commessi ecc.

- c) .1000 (millequattrocento) per gli impiegati di concetto e i reparti ecc.

Il totale

Il totale per ogni mese è di 10.000

- a) Uomini e donne impiegati .75 al giorno per trenta giorni
- b) donne non impiegati .50 al giorno per trenta giorni
- c) Uomini e donne al caso di 10 anni .30 al giorno per trenta giorni
- d) Uomini e donne per coloro che sono esclusi dall'indennità, erogato .30 mensili.

Il totale per ogni mese è di 10.000

- a) Uomini e donne impiegati .50 al giorno
- b) Donne non impiegati .30 al giorno
- c) Uomini e donne inferiori ai 10 anni .40 al giorno
- d) Uomini e donne per coloro che sono esclusi dall'indennità, erogato .20 al giorno

Tutte le cifre si intendono per effettivo giorno di lavoro.

La indennità di cui alle precedenti tabelle, nonché i sussidi come sopra indicati per la retribuzione della sola indennità di caso, sono a carico del datore di lavoro.

del 10 per i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti del 10 per i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti del 10 per i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti

del 20 per i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti del 20 per i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti del 20 per i comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti

vite di cui al decreto L. 1. 2 novembre 1944 n. 15, saranno considerate come retribuzione agli effetti della legge e del regolamento di liquidazione, il pagamento che sarà fatto in esecuzione del presente accordo sarà tenuto distinto dalla retribuzione, non sarà considerata

rato come retribuzione ed alcun effetto del re scarto di lavoro, e non è soggetto a trattenute e contributi di carattere sociale od assicurativo.

- a) Per i lavoratori licenziati successivamente all'11 febbraio 1943 l'indennità di servizio agli effetti dell'indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi e precisamente:
e) per l'indennità maturata il 31 dicembre 1943 la indennità sarà come se fosse stata retribuita in tutto al 31 dicembre 1943 e cioè con la esclusione degli elementi non formanti parte della retribuzione stessa, quale indennità di presenza di bombardamento e di carenze di cui al menzionato decreto l. 2. 2. 11. 1944
- b) Per l'indennità maturata successivamente al 31 dicembre 1943, la indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione come indicata al precedente art. 2 con la esclusione degli elementi corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31 dicembre 1944
- 4)) Fino a quando non saranno, in virtù di ulteriori provvidenze legislative concesse sussidi per malattie inerenti all'indennità di cui al presente accordo, le aziende commerciali corrisponderanno ai lavoratori la cui malattia supera i 6 giorni fino ad un massimo di 60 giorni un sussidio addizionale pari al 50% dell'aumento che viene concesso in base al presente accordo.
- 5a) In linea di massima per quanto non in contrasto col presente accordo le modalità di applicazioni generali dello stesso saranno quelle di cui al quindicesimo D.L. 2. novembre 1943 n. 100 istitutivo della indennità erogata agli impiegati che lo dettano indicati all'art. 5 del decreto stesso dove intendono, ai fini del presente accordo quella del 1° gennaio 1943.
- 6a) La indennità straordinaria giornaliera di cui al presente accordo sarà in tutto ed in parte corrisposta anche in natura previo accordi fra le parti.



Industry
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

Prot. N. 6317 Ba/sa

Allegati N. 3

Oggetto: Accordi salariali.

ROMA, li

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 9 - 3 - 4

194

14 APR 1948

LSC/203

LSC/203

A Mister WILLIAM BRAINE

Direttore Sottocommissione Alleata Lavoro

ROMA

di Napoli

Dalla Camera Confederale del Lavoro abbiamo ricevuto e trasmettiamo a Lei per opportuna conoscenza, copia degli accordi salariali stipulati per le seguenti categorie di lavoratori :

- 1)- Industria
- 2)- Commercio
- 3)- Pubblici Esercizi.

Distinti saluti.



LA SEGRETERIA

Allegati

11 cards

Si prega di indicare nella risposta l'Ufficio scrivente e il numero di protocollo della lettera a cui risponde

Ufficio Segreteria

Prot. N. 6317 Ba/sa

Allegati N. 3

OGGETTO:

Accordi salariali.

A Mister WILLIAM BRAINE

Direttore Sottocommissione Alleata Lavoro

ROMA

ROMA, 11

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151 - 2 - 3 - 4

194

LSC/203

LSC/203

^{d'habitat}
Dalla Camera Confederale del Lavoro abbiamo ricevuto e trasmettiamo a Lei per opportuna conoscenza, copia degli accordi salariali stipulati per le seguenti categorie di lavoratori:

- 1)- Industria
- 2)- Commercio
- 3)- Pubblici Esercizi.

Distinti saluti.



LA SEGRETERIA

Allegati 11 curds

914

108

Verbale - accordi intervenuti il 1° marzo 1945 alla presenza di S.S. il Prefetto della provincia di Napoli e dell'Ing. Camillo Porzio, per la Camera di Commercio e Industria di Napoli

t r a

L'Unione Industriale della Provincia di Napoli, rappresentata dal suo presidente ing. Nicola Rivelli, assistito dal consigliere ing. Guido Fabbri, dal dott. Giuseppe Zaccarello, e dal dr. Elio Romano

e
la Camera Confederale del Lavoro di Napoli rappresentata dall'Ing. Domenico Coladanto, dal sig. Carmine Farina e dal sig. Alberto Leonardi, assistiti dall'avv. Clemente Maglietta, in rappresentanza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nonché dei segretari dei sindacati e delle Federazioni aderenti
ispirandosi ed in applicazione delle direttive contenute nell'accordo di linea recentemente stipulato a Roma tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, si è convenuto quanto segue.

1°) - Ai dipendenti tutti (impiegati ed operai) delle aziende industriali della Provincia di Napoli verrà concesso in aggiunta alla indennità di carovita disposta dal R.D.L. 2.II.1944 ~~nell'ammontare~~ un miglioramento delle condizioni economiche attuali nelle seguenti misure:

- a) di L. 90 (novanta) per gli uomini e di L. 80 (ottanta) per le donne capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L. 25 per la città di Napoli e L. 20 per la Provincia.
- b) di L. 75 (settantacinque) per gli uomini e le donne capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L. 25 per la città di Napoli e L. 20 per la Provincia.
- c) di L. 60 (sessanta) per gli uomini e le donne capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L. 15 per la città di Napoli e di L. 10 per la Provincia.
- d) di L. 65 (sessantacinque) per le donne non capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L. 25 per la città di Napoli e di L. 20 per la Provincia.
- e) di L. 55 (cinquantacinque) per le donne non capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L. 20 per la città di Napoli e di L. 15 per la Provincia.
- f) di L. 55 (cinquantacinque) per i ragazzi e le ragazze non superiori ai 19 anni che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L. 20 per la città di Napoli e di L. 15 per la Provincia.

Resta stabilito che la parità dei miglioramenti concordati nel presente accordo, per i lavoratori della città e della provincia di Napoli ha carattere temporaneo in attesa delle precisazioni che a riguardo si attenderanno.

nico Coladanto, dal sig. Carmine Varina e dal Sig. Alberto Leonardis, assistiti dall'avv. Clemente Maglietta, in rappresentanza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, nonché dai segretari dei sindacati e delle Federazioni aderenti.

Ispirandosi ed in applicazione delle direttive contenute nell'accordo di pace recentemente stipulato a Roma tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, si è convenuto quanto segue.

1°) - Ai dipendenti tutti (impeiegati ed operai) delle aziende industriali della Provincia di Napoli verrà concesso in aggiunta alla indennità di carovita disposta dal R.D.L. 2.II.1944 nell'ammontare di L.25 un miglioramento delle condizioni economiche attuali nelle seguenti misure:

- a) di L.90 (novanta) per gli uomini e 25 donne capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L.35 per la città di Napoli e L.30 per la Provincia
- b) di L.75 (settantacinque) per gli uomini e le donne capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L.25 per la città di Napoli e L.20 per la Provincia.
- c) di L.60 (sessanta) per gli uomini e le donne capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L.15 per la città di Napoli e di L.10 per la Provincia
- d) di L.55 (sessantacinque) per le donne non capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L.25 per la città di Napoli e di L.20 per la Provincia
- e) di L.55 (cinquantacinque) per le donne non capifamiglia che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L.20 per la città di Napoli e di L.25 per la Provincia
- f) di L.55 (cinquantacinque) per i ragazzi e le ragazze non superiori ai 19 anni che hanno diritto al carovita fissato dal D.L. 2.II.1944 nella misura di L.20 per la città di Napoli e di L.15 per la Provincia.

Resta stabilito che la parità dei miglioramenti concordati nel presente accordo, per i lavoratori della città e della provincia di Napoli ha carattere temporaneo in attesa delle predisposizioni che a riguardo si attendono dalle autorità competenti.

del

L'applicazione di tale miglioramento seguirà le norme sudette D.L. 2.II.1944 in osservanza di quanto stabilito nell'accordo di massime tra le Confederazioni Generali dell'Industria e del Lavoro ed avrà decorrenza dal 1° febbraio 1945.

./.

In conseguenza il miglioramento concordato sarà tenuto distinto dalla retribuzione della quale non si considererà facente parte ad alcun effetto, esso, pertanto, non sarà soggetto a trattamento di contributo di carattere sociale od assicurativo. Resta convenuto che il presente miglioramento assorbito dalle eventuali provvidenze già concesse a tale titolo specifico dalle aziende industriali posteriormente al 1° gennaio 1945? rimarranno fermi per altre le eventuali condizioni di maggior favore che a tale titolo qualche azienda o gruppo di aziende avesse concesso.

In applicazione dell'art. 5 2° comma dell'accordo inter confederale di Roma, in caso di malattia, di durata superiore ai sei giorni fino a quando non saranno stabilite le nuove classi di sussidio economico di malattia, le aziende corrisponderanno un sussidio addizionali pari al 50% di aumento col presente accordo stabilito, intendendosi assorbito le concessioni supplementari già effettuate, salvo condizioni più favorevoli. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata di malattia, per un periodo massimo di sessanta giorni, con la stessa norma che regola la concessione del sussidio base malattia.

2°) -- Per quanto riguarda la definitiva sistemazione delle condizioni salariali delle categorie e delle aziende industriali della provincia di Napoli, si conviene, che, senza pregiudizio della pratica di perfezionamento già in corso, essa verrà immediatamente iniziata fra le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con l'intesa che tali revisioni dovranno informarsi allo spirito dell'accordo fra le due Confederazioni; a tali effetti si esamineranno le norme globalmente recepite dagli accordi ed impegni, ivi comprendendo le peggiori tariffe e gli stipendi più onerosi e qualsiasi indennità o provvidenza a qualunque titolo attualmente corrisposto ed in base a questa si potranno studiare gli eventuali ulteriori miglioramenti in funzione alle particolari situazioni delle aziende e dei compensi in esse applicati.

3°) -- Per tutto quanto non espresso con il presente accordo, le parti stipulanti fanno riferimento alle norme dell'accordo di massima raggiunto il 24.2.1945 tra le Confederazioni Generali dell'Industria e del Lavoro che si intendono valide ed applicabili alle aziende industriali ed ai loro dipendenti della provincia di Napoli.

Del che, il presente verbale di accordo, letto confermato e sottoscritto.

P.to Fabbri, Maglietta, Farina, Colacanto, Leonardis, Porzio, Rivelli,
Zuccarello, Romano,

Napoli, 5 marzo 1945

che a tale titolo qualche azienda o gruppo di aziende avesse concesso.

In applicazione dell'art. 3 2° comma dell'accordo inter confederale di Roma, in caso di malattia, di durata superiore ai sei giorni fino a quando non saranno stabilite le nuove classi di sussidio economico di malattia, le aziende corrisponderanno un sussidio addizionale pari al 50% di aumento del presente accordo stabilito, intendendosi assorbito le concessioni supplementari già effettuate, salvo condizioni più favorevoli. Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata di malattia, per un periodo massimo di sessanta giorni, con la stessa norma che regola la concessione del sussidio base malattia.

2°) - Per quanto riguarda la definitiva sistemazione delle condizioni salariali delle categorie e delle aziende industriali della provincia di Napoli, si conviene, che, senza pregiudizio della pratica che di perfezionamento già in corso, essa verrà immediatamente iniziata fra le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con l'intesa che tali revisioni dovranno informarsi alle spinte dell'accordo fra le due Confederazioni; a tali effetti si esamineranno le norme globalmente perquisite dagli operai ed impiegati, ivi comprendendo la paga oraria e gli stipendi più ogni e qualsiasi inasprimento o provvidenza a qualunque titolo attualmente corrisposto ed in base a queste si potranno studiare gli eventuali ulteriori miglioramenti in funzione delle particolari situazioni delle aziende e dei compensi in esse applicati.

3°) - Per tutto quanto non espresso con il presente accordo, le parti stipulanti fanno riferimento alle norme dell'accordo di massima raggiunto il 26.2.1945 tra le Confederazioni Generali dell'Industria e del Lavoro che si intendono valide ed applicabili alle aziende industriali ed ai loro dipendenti della provincia di Napoli.

Del che, il presente verbale di accordo, letto confermato e sottoscritto.

F.to Paschi, Maglietta, Favino, Colaninno, Leonardis, Porzio, Rivelli,
Zuccarello, Romano,

Napoli, 5 marzo 1945

0184

Il giorno 1° marzo 1943

tra l'Unione Industriale della provincia di Napoli, rappresentata dal suo presidente ing. Nicola Rivelli, assistito dal consigliere ing. Giulio Fabbri, dal dr. Giuseppe Zaccarello, e dal dr. Elvio Romano

e la Camera Confederale del "avero di Napoli" rappresentata dall'ing. Domenico Colasanto, dal sig. Carmine Farina e dal sig. Alberto Leonardis, assistiti dall'avv. Clemente Maglietta nonché dai segretari delle Federazioni e sindacati aderenti

In relazione ed in concomitanza dell'accordo raggiunto in pari data per la determinazione di un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle provincie di Napoli, le parti hanno convenute anche quanto segue:

1°) - L'Unione Industriale della provincia di Napoli si dichiara completamente di accordo con la Camera Confederale del Lavoro di Napoli circa la opportunità di sollecitare anche con un nuovo comunicato i propri rappresentanti ad adempiere gli obblighi derivanti dalla legge ormai promulgata circa l'applicazione dell'aumento delle paghe e degli stipendi di cui al D.L. 7.12.1943 e all'ordinanza Regia n. 2 dell'11.12.1943 dell'A.M.C. dell'immunità cerovite, istituita con decreto luogotenenziale 2.11.1944 e della gratifica 1944, sanzionata con decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945. Per la ditte eventualmente raccoltranti, dovrà provvedere l'Ispettorato del Lavoro.

2°) - L'Unione Industriale si dichiara pronta ad associarsi all'opera della Camera del Lavoro per fare tutti i passi necessari presso le autorità competenti perché alle mense e spacci aziendali delle aziende industriali della provincia di Napoli vengano concesse le stesse assegnazioni di generi alimentari già concesse alle mense e spacci aziendali dei lavoratori similari delle provincie di Roma.

3°) - In relazione alla richiesta della Camera del Lavoro, tendente ad assegnare la manodopera disoccupata, circa l'abolizione del lavoro oltre le 48 ore settimanali, l'Unione Industriale aderisce alla richiesta stessa ed in tali sensi si impegna a rivolgere invito alle aziende associate, salvo naturalmente quei casi in cui, per eccezionali esigenze di servizio, l'effettuazione di un maggior numero di ore si rendesse indispensabile.

F.to Fabbri, Romano, Rivelli, Maglietta, Colasanto, Farina, Leonardis

Leonardis, assistiti dall'avv. Clemente Maglietta nonché dai segretari delle Federazioni e Sindacati aderenti

In relazione ed in concomitanza dell'accordo raggiunto in pari data per la determinazione di un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori dipendenti da aziende industriali delle provincie di Napoli, le parti hanno convenuto anche quanto segue:

1°) - L'Unione Industriale della Provincia di Napoli si dichiara: completamente di accordo con la Camera Confederale del Lavoro di Napoli circa la opportunità di sollecitare anche con un nuovo comunicato i propri rappresentanti ad adempiere gli obblighi derivanti da leggi ormai promulgate circa l'applicazione dell'aumento delle paghe e degli stipendi di cui al R.L.L. 7.12.1943 e all'ordinanza Regionale n. 2 dell'11.12.1943 dell'A.M.O. dell'indennità carovita, istituita con decreto luogotenenziale 2.11.1944 e della gratifica 1944, sanzionata con decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945. Per le ditte eventualmente recalcitranti, dovrà provvedere l'Ispettorato del Lavoro.

2°) - L'Unione Industriale si dichiara pronta ad associarsi all'opera della Camera del Lavoro per fare tutti i passi necessari presso le autorità competenti perché alle stesse e spacci aziendali delle aziende industriali della provincia di Napoli vengano concesse le stesse assegnazioni di generi alimentari già concesse alle stesse e spacci aziendali dei lavoratori similari delle provincie di Roma.

3°) - In relazione alla richiesta della Camera del Lavoro, tendente ad assorbire la manodopera disoccupata, circa l'abolizione del lavoro oltre le 48 ore settimanali, l'Unione Industriale aderisce alla richiesta stessa ed in tali sensi si impegna a rivolgere invito alle aziende associate, salvo naturalmente quei casi in cui, per eccezionali esigenze di servizio, l'effettuazione di un maggior numero di ore si rende indispensabile.

F.to Fabbri, Romano, Rivelli, Maglietta, Colesanto, Farina, Leonardis

